ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
DEL 5 DICEMBRE 1979 [1]

B. contro Parlamento europeo

Causa 731/79 R

Nel procedimento 731/79-R,

B., medico, dipendente del Parlamento europeo, residente in Kehlen, con l'avv. W. H. Vermeer, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. P. Stein, avenue Pescatore, 2,

richiedente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal sig. F. Pasetti-Bombardella, Direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze, Kirchberg, Lussemburgo,

resistente,

avente ad oggetto a) che si ordini, con provvedimento urgente, al Parlamento europeo di porre termine a tutti i passi che possono ostacolare l'accertamento delle malattie professionali del richiedente; b) che si ordini, con provvedimento urgente, al collegio medico di continuare con tutta la necessaria diligenza l'adempimento dei suoi compiti derivanti dalla sua designazione in base alla disciplina relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee e di comunicare le proprie conclusioni al Parlamento europeo, nonché c) che si ordini a detta istituzione di notificare al ricorrente, non appena il collegio medico gliele avrà comunicate, tali conclusioni, a norma dell'art. 21 della disciplina sopra menzionata,

IL GIUDICE FACENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE,

in forza degli artt. 11, 2° comma, 90, paragrafo 2, e 96, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte,

pronunzia la seguente

1 — Lingua processuale: l'olandese.

ORDINANZA

In fatto

Con lettera 22 febbraio 1978, diretta al Segretario generale del Parlamento europeo, il richiedente domandava che venisse avviata la procedura relativa all'accertamento nei suoi confronti, di una malattia professionale ai sensi dell'art. 73 dello statuto del personale delle Comunità europee.

Con lettera 16 giugno 1978, il Direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo comunicava al richiedente la propria intenzione di procedere alla costituzione di un «collegio medico» incaricato di pronunziarsi sullo stato di salute del richiedente, sull'eventuale rapporto fra tale stato di salute e le sue condizioni di lavoro presso il Parlamento e infine sull' «eventuale opportunità di avviare la procedura di dichiarazione d'invalidità contemplata dallo Statuto del personale». Questa formula sembra riferirsi tanto alla costituzione della «commissione medica» di cui agli artt. 21 e 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti, adottata, per quanto riguarda i propri dipendenti, dal Parlamento europeo il 27 gennaio 1977, per l'attuazione delle disposizioni dello Statuto relative agli infortuni e alle malattie professionali dei dipendenti delle istituzioni, quanto alla «commissione d'invalidità» di cui all'art. 7 dell'allegato II dello Statuto e all'art. 13 dell'allegato VIII dello Statuto, che riguardano l'attuazione delle disposizioni dello Statuto relative alla cessazione delle funzioni e all'attribuzione della pensione d'invalidità ai dipendenti colpiti da un'invalidità permanente che li mette nell'impossibilità di esercitare le mansioni corrispondenti a un impiego della loro carriera.

Un collegio medico composto dai dottori Maddens, Stein e Lahaye veniva effettivamente costituito, ma unicamente allo scopo di accertare se il richiedente soffrisse di una malattia professionale che desse luogo all'applicazione delle disposizioni dello Statuto relative a tale ipotesi. A tutt'oggi, questo collegio non ha però reso note le proprie conclusioni.

Con lettera 21 giugno 1979, il Segretario generale del Parlamento europeo comunicava al richiedente la propria intenzione di avviare nei suoi confronti la procedura di pensionamento per invalidità a norma degli artt. 53 e 59 dello Statuto. Con la stessa lettera egli invitava il richiedente a designare, a norma dell'art. 7 dell'allegato II dello Statuto, uno dei medici destinati a far parte della commissione d'invalidità, cosa che il richiedente faceva il 2 luglio 1979; il Parlamento designava il dott. Maddens il 9 agosto 1979. Questa commissione d'invalidità non ha ancora potuto iniziare la propria attività, dato che i due medici designati dalle parti non hanno potuto mettersi d'accordo sul nome del terzo medico, cosicché il Parlamento ha chiesto al Presidente della Corte a norma dell'art. 7, 2° comma, dell'allegato II dello Statuto, di designare il terzo medico.

Con lettera 16 settembre 1979, il richiedente proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, con cui si doleva che il collegio medico insediato in forza dell'art. 73 dello Statuto (malattia professionale) non avesse ancora reso note le proprie conclusioni e con cui si opponeva a che la procedura relativa all'eventuale pensionamento per invalidità venisse iniziata prima che la commissione medica in materia di malattia professionale avesse terminato i suoi lavori.

Dal fascicolo si desume che le doglianze del richiedente sono dovute al timore che il pensionamento a norma degli artt. 53 e 59 dello Statuto gli garantisca unicamente la pensione d'invalidità e lo privi delle rilevanti prestazioni in danaro contemplate dall'art. 73 per il caso in cui l'incapacità di continuare ad esercitare le sue funzioni fosse dovuta ad una malattia professionale.

Valendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 91, n. 4, dello Statuto, il richiedente, senza attendere la scadenza del termine di cui dispone l'autorità che ha il potere di nomina per rispondere al reclamo, ha proposto immediatamente alla Corte un ricorso mirante in sostanza agli stessi scopi del reclamo.

Nel ricorso egli conclude che la Corte voglia:

«1) dichiarare ricevibile il ricorso:

2) a) statuire che la nomina, o le attività, di una commissione d'invalidità ai sensi dell'art. 59, n. 1, dello Statuto è/sono illegittima(e), o quantomeno antigiuridica(e), e di conseguenza va/vanno sospesa(e),

in subordine, ordinare al Parlamento europeo, o ai suoi organi o funzionari, di sospendere la nomina o le attività di detta commissione fino alla pronunzia definitiva sulla malattia professionale del ricorrente;

2) b) ordinare al Parlamento europeo, o ai suoi organi o funzionari, di sospendere qualsiasi passo che possa ostacolare, ritardare e/o interferire con le attività del «collegio medico» che si occupa della malattia professionale del ricorrente;

2) c) statuire che le attività di detto «collegio medico» vanno proseguite con speditezza e vanno condotte a norma del regolamento di cui sopra sub 2) a), con particolare riguardo all'art. 21 di esso;

3) porre le spese di causa a carico del Parlamento europeo».

Al tempo stesso, ottemperando all'obbligo impostogli dall'art. 91, n. 4, dello Statuto, il richiedente ha allegato al ricorso un'istanza di provvedimenti urgenti del seguente tenore:

«a) soprassedere alla nomina di una commissione d'invalidità in forza dell'art. 59 dello Statuto, o eventualmente, qualora la commissione fosse già stata nominata, sospendere tutte le sue attività, e ciò fino a che non sia stata adottata una decisione definitiva sulla malattia professionale di cui il richiedente soffre;

b) ordinare, con provvedimento urgente, al Parlamento europeo o ai suoi organi o funzionari competenti in materia, di porre fine a tutti i

passi che possono ostacolare, ritardare e/o rendere impossibile l'accertamento delle malattie professionali del richiedente;

c) ordinare, con provvedimento urgente, al collegio medico e/o ai suoi membri, di continuare con tutta la necessaria speditezza l'espletamento dei compiti derivanti dalla loro designazione in forza della disciplina relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, e di comunicare le proprie conclusioni al Parlamento europeo nonché ordinare a detta istituzione di trasmettere al ricorrente dette conclusioni, non appena il collegio medico gliele avrà comunicate, a norma dell'art. 21 della disciplina sopra menzionata».

Con memoria registrata il 5 novembre 1979, il Parlamento europeo ha concluso per il rigetto dell'istanza di provvedimenti urgenti e per la condanna del richiedente alle spese.

Le parti sono state sentite all'udienza sommaria del 28 novembre 1979.

In diritto

1 A norma dell'art. 83, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione ovvero relativa ad un provvedimento urgente può essere ammessa solo se vi sono indicati i motivi di urgenza e se gli argomenti di diritto e di fatto dedotti dal richiedente la giustificano prima facie.

2 Queste condizioni non sono soddisfatte nel nostro caso.

3 La domanda diretta a far ordinare che la commissione di invalidità non venga costituita e che le sia vietato di procedere a degli accertamenti prima che sia stata adottata una decisione definitiva sull'eventuale malattia professionale non può essere accolta. Essa si confonde infatti con la domanda che costituisce oggetto del ricorso principale e non può quindi essere considerata come intesa ad ottenere un provvedimento provvisorio che non pregiudichi il merito della lite.

4 D'altro canto, a norma dell'art. 59, n. 1, 4° comma, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina può sottoporre alla commissione d'invalidità il caso di qualsiasi dipendente le cui assenze per malattia sommate superino i

dodici mesi in un periodo di tre anni. È assodato che quest'ipotesi si era verificata per quanto riguarda il ricorrente alla data in cui il Parlamento ha deciso di avviare tale procedura. Non è stato dedotto alcun argomento di fatto o di diritto inteso a dimostrare che con ciò la resistente perseguisse scopi estranei a quelli in vista dei quali la procedura è stata istituita.

5 Tenuto conto del preciso disposto dell'art. 73 dello Statuto, il cui numero 2, ultima parte, stabilisce espressamente che le prestazioni dovute in caso di malattia professionale possono essere cumulate con quelle contemplate per il caso di invalidità ai sensi dell'art. 59 dello Statuto, appare infondato il timore del richiedente che l'avvio o anche la conlcusione della procedura relativa al pensionamento anticipato a norma degli artt. 53 e 59 dello Statuto possa influire negativamente sull'esito della procedura diretta ad accertare nell'ambito di detto art. 73 dello Statuto, se sussistano i presupposti per la corresponsione delle prestazioni dovute in caso di malattia professionale. Tale timore non giustifica comunque l'adozione di provvedimenti provvisori intesi a ritardare lo svolgimento della procedura contemplata dallo Statuto per il caso di assenze di malattia prolungate che facciano dubitare della possibilità per il dipendente di cui trattasi di continuare ad esercitare le proprie funzioni. Si deve, al contrario, considerare conforme agli interessi legittimi tanto del dipendente quanto dell'istituzione che le due procedure vengano, se non coordinate, quantomeno condotte parallelamente e che si concludano nello stesso momento o comunque senza sfasamento eccessivo.

6 Gli interessi del richiedente sono adeguatamente tutelati dalla circostanza che la sua azione principale, diretta anch'essa contro l'insediamento della commissione d'invalidità, permetterà di accertare se sia il caso di annullare la relativa decisione, ove risultasse, in base ai motivi dedotti dal ricorrente, che essa è illegittima.

7 La domanda diretta a far ordinare che il collegio medico incaricato di accertare se il richiedente sia colpito da una malattia professionale prosegua le proprie attività con speditezza («met voortvarendheid») ed a far vietare al resistente di ritardare lo svolgimento dei lavori è priva di oggetto. Nello sta-

dio attuale del procedimento, non è stato addotto né in fatto né in diritto alcunché atto a rendere verosimile la negligenza o l'ostilità del resistente in proposito. Pare al contrario che il ritardo sia dovuto, in primo luogo, a circostanze indipendenti dalla volontà delle parti e di cui la diligenza del collegio medico può impedire il ripetersi e, in secondo luogo, all'atteggiamento dello stesso richiedente il quale, più di una volta, ha omesso o rifiutato di aderire alle convocazioni del collegio medico.

8 Il richiedente non ha quindi addotto su alcuno dei capi della domanda di provvedimenti urgenti argomenti di fatto o di diritto atti a giustificarla, cosicché essa va respinta.

Sulle spese

9 Allo stato degli atti è opportuno riservare la decisione sulle spese.

Per questi motivi,

statuendo in via provvisoria,

IL GIUDICE FACENTE FUNZIONI DI PRESIDENTE

così provvede:

1° La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2° Le spese sono riservate.

Così fatto e deciso in Lussemburgo, il 5 dicembre 1979.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

Cancelliere aggiunto

Il giudice facente funzioni di presidente

J. Mertens de Wilmars